

NEWSLETTER

n. 03/2022



**Osservatorio
Regionale**
CONTRATTI PUBBLICI

Sezione Raccordo al sistema regionale
Dirigente: **Nicola LOPANE**



Bari, 7/12/2022

Autore: **Avv. Valeria CITARELLA**
Responsabile P.O. Affari Legali

In questo numero:

Disposizioni in materia di possibile esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate. Decreto 28 settembre 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Disposizioni in materia di possibile esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate.
Decreto 28 settembre 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Limiti e condizioni di operatività della causa di esclusione dalla partecipazione dell'operatore economico per violazioni gravi e non definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse e contributi previdenziali ai sensi dell'art. 80, co. 4, D.Lgs. n. 50/2016.

A circa sei anni di distanza dalla sua previsione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022, è stato pubblicato il decreto 28 settembre 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze¹ al quale l'art. 80, co. 4, D.Lgs. n. 50/2016 rimette l'individuazione delle violazioni gravi e non definitivamente accertate che, ove conosciute e dimostrabili dalla Stazione Appaltante, determinano (devono determinare) l'esclusione dell'operatore economico dalla gara. Pure nel quadro di un articolato ridotto (5 articoli), il decreto pone una serie di condizionalità di cui la Stazione Appaltante è chiamata a verificare la sussistenza ai fini dell'esclusione dell'operatore economico ai sensi dell'art. 80, co. 4, D.Lgs. n. 50/2016.

Con questa newsletter, nella consueta ottica di fornire al RUP uno strumento pratico/operativo, si intende schematizzare le operazioni nelle quali deve articolarsi la valutazione della Stazione Appaltante ai fini della decisione di esclusione dell'operatore economico **per violazioni gravi e non definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse e contributi previdenziali.**

¹ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/10/12/22A05712/sg>

1. La soglia di gravità

Il decreto stabilisce un limite quantitativo all'operatività della causa di esclusione (presunzione di gravità della violazione) che costituisce il punto di partenza per l'indagine della Stazione Appaltante al fine di valutare la sussistenza delle condizioni per l'esclusione dell'operatore ai sensi dell'art. 80, co. 4, D.Lgs. n. 50/2016: **l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro.**

Quindi, soltanto ove sia raggiunta tale soglia, la Stazione Appaltante deve verificare se la violazione considerata comporti l'inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell'appalto.

Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico.

2. Le violazioni gravi e non definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse e contributi previdenziali che la Stazione Appaltante è chiamata a considerare.

È considerata grave la violazione derivante dall'inottemperanza agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti:

- a) dalla notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;
- b) dalla notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;
- c) dalla notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione.

3. Quindi, in presenza di una violazione grave, la Stazione Appaltante deve escludere che la violazione

sia stata definitivamente accertata: la violazione "non definitivamente accertata" quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati.

4. In ogni caso, anche se siano decorsi i termini per adempiere all'obbligo senza che si sia provveduto al pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati, tali violazioni comunque non rilevano ai fini dell'esclusione dell'operatore economico se, in relazione alle stesse:

- è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico non passata in giudicato (sino all'eventuale riforma della pronuncia stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata);

- se, in relazione all'atto impositivo o alla cartella di pagamento sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.

In altre parole, ove sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico, ancorché non passata in giudicato, o l'atto impositivo/la cartella di pagamento siano stati sospesi dall'Autorità giurisdizionale/amministrativa, l'operatore economico non può essere escluso dalla procedura.

L'indagine della Stazione Appaltante deve quindi articolarsi nel processo di seguito schematizzato:

RISULTA UNO DEI TRE CASI?

- a) la notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;
- b) la notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;
- c) la notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione

SI

NO

sono decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento (i termini per l'adempimento sono scaduti senza che l'operatore economico abbia provveduto al pagamento) e l'atto impositivo o la cartella di pagamento sono stati tempestivamente impugnati?

l'operatore economico non deve essere escluso

SI

NO

è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico, ancorché non passata in giudicato, o l'atto impositivo/la cartella di pagamento sono stati sospesi dall'Autorità giurisdizionale/amministrativa?

(l'operatore economico ha provveduto al pagamento/l'atto impositivo o la cartella di pagamento non sono stati impugnati e, quindi, sono divenuti definitivi) →
l'operatore economico non deve essere escluso

SI

NO

l'operatore economico non deve essere escluso

procedere al calcolo della soglia di gravità, per cui:
l'importo della violazione è inferiore a 35.000,00 euro?

SI

NO

l'operatore economico non deve essere escluso

la violazione considerata comporta l'inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell'appalto (con le precisazioni su riportate per gli appalti suddivisi in lotti, per il subappalto o in caso partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi)?

SI

NO

l'operatore economico deve essere escluso

l'operatore economico non deve essere escluso

Newsletter n. 03/2022

La presente *newsletter*, ad uso interno, si inserisce in un percorso finalizzato alla formazione e aggiornamento dei R.U.P. della Regione Puglia operanti nell'ambito dei contratti pubblici. Il contenuto della *newsletter* è tutelato dalla Legge 22 aprile 1941. n.633, per cui non è pubblicabile, neanche parzialmente, da terzi se l'autore non lo consente esplicitamente previa richiesta formale. In ogni caso il riassunto, la citazione o la riproduzione del contenuto della presente *newsletter* debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del numero della *newsletter*, del titolo dell'opera, del nome dell'autore e della struttura regionale in cui è incardinato.

Le precedenti *newsletter* sono liberamente accessibili nella pagina web dell'Osservatorio regionale:
<https://www.regione.puglia.it/web/osservatorio-regionale-dei-contratti-pubblici/pubblicazioni>



REGIONE PUGLIA

Sezione Raccordo al sistema regionale
Via G. Gentile n. 52, Bari